

Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea in
DIRITTI PER L'IMPRESA NAZIONALE E INTERNAZIONALE
(LEGAL SERVICES FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL COMPANIES AND INSTITUTIONS)

Classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici

Emanato con DR Rep. n. 459/2017

Prot. n 94841/1/3 del 30.08.2017

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio

Per l'ammissione al Corso di Laurea in Diritto per l'impresa nazionale e internazionale requisito d'accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Sono richieste una buona padronanza della lingua italiana nonché conoscenze storiche e di cultura generale, tali da consentire la comprensione del lessico disciplinare specifico (in particolare giuridico) e lo sviluppo di competenze logico-argomentative in ambito giuridico.

La preparazione iniziale richiesta per l'iscrizione al primo anno viene verificata tramite una prova scritta di ammissione (test), somministrata in una o più date.

Le date e il luogo delle prove sono resi pubblici nel portale del Dipartimento di Giurisprudenza.

In esito a tale verifica gli studenti che risultassero possedere un livello di conoscenze inferiore alla sufficienza saranno tenuti ad assolvere un obbligo formativo aggiuntivo.

Per il recupero dell'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) gli studenti sono tenuti a frequentare obbligatoriamente specifici "laboratori di alfabetizzazione giuridica" organizzati dal Dipartimento secondo la modalità "blended" consistenti in attività di tutorato in aula e attività didattica a distanza (FAD).

In particolare, per lo svolgimento dei "laboratori di alfabetizzazione giuridica" sono previste attività indirizzate all'acquisizione del lessico disciplinare, di nozioni giuridiche di base e allo sviluppo di competenze logico argomentative in ambito giuridico anche tramite lettura, comprensione e capacità di sintesi ordinata della giurisprudenza e della dottrina giuridica.

L'obbligo formativo sarà colmato con la frequenza e l'assolvimento in forma adeguata delle attività proposte dal tutor nei laboratori e dovrà necessariamente avvenire entro il primo anno di corso. Il mancato recupero del debito formativo entro il primo anno di corso comporta l'iscrizione come ripetente al primo anno di corso per l'a.a. successivo.

Sono esonerati dalla verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Trasferimento da altro Ateneo
- Passaggio di corso di laurea
- Re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza

e ai quali siano riconosciuti almeno 6 CFU nelle seguenti aree **:

- Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Area 12 - Scienze giuridiche
- Area 14 - Scienze politiche e sociali

(**Aree definite secondo l'Allegato A del DM del 4 Ottobre 2000 "Settori Scientifico-disciplinari").

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piano di studio individuali

Il piano didattico del Corso non prevede l'articolazione in curricula.

In sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative proposte si articolano in lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore circa per le lezioni frontali e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

Per i corsi in lingua non italiana: la lingua di insegnamento è l'inglese.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

I corsi d'insegnamento non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I laboratori e i tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti e degli indirizzi del corso. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma dell'insegnamento.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo (insegnamenti, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento).

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività già dichiarate coerenti dalla struttura didattica.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 cfu, competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di studio, prevede lo svolgimento, con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini, del tirocinio formativo o di orientamento finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.

Art. 11 Esami soprannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 cfu.

Art. 12 La prova finale

Redazione e discussione di un elaborato scritto su di un tema assegnato.

Può consistere in:

- ricerca giurisprudenziale;
- analisi e interpretazione di testi normativi;
- trattazione di un tema in prospettiva storica o di teoria giuridica;
- relazione su attività di tirocinio preventivamente finalizzata;
- relazione finale di attività seminariale che fosse appositamente prevista nell'ambito di un insegnamento o di un gruppo di insegnamenti.

E' possibile la redazione della tesi in lingua inglese.

La discussione della tesi in lingua inglese è possibile, previa approvazione della Commissione di laurea nominata.

Le attività relative alla prova finale comportano l'acquisizione di 3 CFU.

Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dal Regolamento delle modalità di svolgimento della prova finale del Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 30.05.2017 ha espresso, in quanto di ragione, parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

IL RETTORE

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini